

Roma, 10 dicembre 2004

Circolare n. 134/2004

Oggetto: Sanità – Prodotti alimentari – Sistema di rintracciabilità – Regolamento (CE) n.178/2002 – Linee guida del Ministero della Salute.

A decorrere dall'1 gennaio 2005 diventa applicabile il regolamento comunitario indicato in oggetto sulla sicurezza dei prodotti alimentari.

In particolare, l'articolo 18 del regolamento introduce il concetto di "rintracciabilità" dei prodotti alimentari, inteso come la possibilità di ricostruire il percorso dalla produzione fino alla distribuzione al consumatore finale. Rientrano nella definizione di prodotto alimentare i mangimi per gli animali destinati alla produzione alimentare, nonché gli stessi animali vivi destinati al consumo umano.

Per garantire la rintracciabilità, le imprese che trattano prodotti alimentari devono essere in grado di indicare a richiesta delle autorità proposte ai controlli (es. ASL, Nas) da chi hanno ricevuto gli alimenti e a chi li consegnano. Per espressa previsione del regolamento (articolo 3, punti 2, 15 e 16) l'obbligo in questione riguarda anche le imprese che effettuano il trasporto e il deposito dei prodotti alimentari.

Il regolamento non impone una procedura specifica per garantire la rintracciabilità; gli operatori possono avvalersi dei documenti commerciali e amministrativi già in essere da cui risultino il nominativo e il recapito dei fornitori/committenti e dei clienti/destinatari, nonché il tipo e la quantità delle merci (es. fatture, bolle di consegna, documenti di trasporto). Il Ministero della Salute, nelle Linee Guida elaborate per illustrare il sistema di rintracciabilità, ha precisato che i dati sulla rintracciabilità devono essere conservati per 2 anni nel caso di prodotti alimentari senza scadenza, ovvero per 12 o 6 mesi successivi alla data di scadenza (rispettivamente per i prodotti contraddistinti con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" e con la dicitura "da consumarsi entro il").

Il Ministero della Salute ha chiarito che le imprese di trasporto e di deposito possono evitare di dotarsi di un autonomo sistema di rintracciabilità qualora operino per un'azienda che già assolva gli obblighi di rintracciabilità e siano in grado di dimostrare che i dati richiesti sono gestiti direttamente dall'azienda in questione e possono essere messi tempestivamente a disposizione delle autorità competenti.

f.to dr. Piero M. Luzzati

Le linee guida del Ministero della Sanità e il Regolamento 178/2002 sono disponibili sul sito della confederazione all'indirizzo <http://www.confetra.com/it/prontuari/normative.htm>
DS/d